

ALLEGATO B

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO n. 44



Comuni di



Ragusa



Chiaramonte



Giarratana



Monterosso




Santa Croce

Gulfi

Almo

Camerina

CAPITOLATO



A) DESCRIZIONE

Il servizio distrettuale denominato "Pronto Intervento socialeh24", d' ora in avanti "servizio" si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

Il "servizio" viene assicurato 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Esso sarà attivato con le modalità seguenti:

- durante i giorni e le ore di apertura degli Uffici di Servizio Sociale comunali, il servizio sarà attuato dal personale interno a tali uffici che si potrà avvalere, per la realizzazione degli interventi e delle azioni stabiliti, della collaborazione dell'Ente di Terzo Settore affidatario;
- durante i giorni e le ore di chiusura degli Uffici di Servizio Sociale Comunale, il servizio sarà attuato direttamente dall'Ente di Terzo Settore affidatario del presente avviso con modalità più appresso specificate;

In quest' ultimo caso sarà necessario un successivo raccordo tra il servizio in narrativa e il Settore Servizi Sociali dei Comuni del Distretto ai fini della presa in carico, laddove necessaria.

Si fa obbligo all'Ente di Terzo Settore affidatario di comunicare al Comune di Ragusa, quale capofila del Distretto sociosanitario 44, uno o più referenti di pronto intervento sociale per tutte le aree di intervento (povertà, minori/donne vittime di violenza, anziani, disabili, extracomunitari) e i relativi contatti telefonici.

B) OBIETTIVI

- Garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale, in modo particolare durante gli orari e giorni di chiusura degli Uffici di Servizio Sociale comunali, complessivamente 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno (si veda superiore punto A).
- Realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti.
- Inviare/segnalare ai servizi competenti per l'eventuale presa in carico (si veda ultimo comma superiore punto A).
- Promuovere una logica preventiva svolgendo un'azione di impulso alla costruzione e lettura attenta e partecipata di mappe di vulnerabilità sociale di un determinato territorio, nonché alla raccolta di dati sul bisogno sociale anche in funzione di azioni di analisi organizzativa dei servizi e delle risorse;
- Promuovere protocolli/intese/accordi con le FF. OO., il servizio sanitario e il privato sociale per garantire da parte del territorio strumenti di analisi per il riconoscimento delle situazioni di emergenza, risorse e servizi per garantire gli interventi (ad esempio la pronta accoglienza di minori e minori stranieri non accompagnati è condizionata alle convenzioni con strutture di questo tipo nel territorio).

C) BENEFICIARI

Il Servizio di norma svolge la propria funzione rispetto ad una pluralità di target (minori, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà, ecc.).

Nell'ambito di tale pluralità di target, deve sempre essere garantita, con modalità organizzative definite nel successivo punto D), la

risposta in emergenza anche ai seguenti bisogni:

- situazioni di grave povertà/povertà estrema che costituiscano grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona;
- situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l'incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

D) ATTIVITA'

A seguito della segnalazione, il servizio effettua una prima valutazione professionale e contemporaneamente fornisce assistenza immediata, necessaria e appropriata alla persona, documentando ogni azione svolta e predisponendo un progetto d'aiuto urgente, che deve essere tracciato nel sistema informativo sociale del Comune di riferimento. **Nel caso di situazioni in cui si rende necessaria la compresenza delle forze dell'ordine, l'Ente affidatario ne richiederà tempestivamente l'attuazione; nel caso in cui si renda necessaria la compresenza di personale sanitario l'Ente affidatario ne richiederà tempestivamente l'attuazione. Risulta altresì evidente che le problematiche unicamente di ordine pubblico e le problematiche unicamente di carattere sanitario, **NON RIGUARDANO** il Pronto intervento sociale di cui si parla.**

Sulla base della tipologia di bisogno rilevato e dell'esito del pronto intervento, il servizio segnala la situazione e trasmette la documentazione relativa agli interventi svolti in regime di emergenza e urgenza al servizio sociale competente e/o ad altri servizi, nel primo momento utile per garantire la continuità della presa in carico.

L'intervento deve quindi garantire le seguenti funzioni:

- il ricevimento delle segnalazioni nelle modalità concordate a livello territoriale (direttamente dalle persone in condizioni di bisogno, da altri cittadini, dai servizi pubblici e privati, dalle FF. OO., ecc.)
- risposta urgente ai bisogni di accoglienza per periodi brevi in attesa dell'accesso ai servizi, all'uopo ci si potrà anche avvalere dell'elenco fornitori di strutture ricettive attivo presso i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto 44;
- attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso gli operatori del servizio: all'uopo l'ETS affidatario potrà attivare, qualora lo si ritenesse opportuno, periodicamente, attività di Unità di strada (UDS);
- prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.

E) INTEGRAZIONE CON ALTRI SERVIZI

Il servizio di cui scrive per sua natura, opera in maniera integrata con tutti i servizi territoriali ed in particolare:

- Servizi sociali per tutti i campi di intervento: minori, vittime di violenza, vittime di tratta, persone non autosufficienti, adulti in difficoltà, ecc.;
- Servizi sanitari (ospedali, CSM, SERT);
- Forze dell'ordine;
- Enti del Terzo settore (strutture di accoglienza, ecc.);
- Centri Antiviolenza.

F) INDICAZIONI SULLE MODALITA' OPERATIVE

Il servizio in narrativa come già precisato nel superiore punto A) sarà attivo 24 ore su 24 e 365 gg/anno.

Esso come già scritto nel superiore punto A) sarà attivato con le modalità seguenti:

- durante i giorni e le ore di apertura degli Uffici di Servizio Sociale comunale, il pronto intervento sociale sarà attuato direttamente dal personale interno a tali uffici che potrà avvalersi, su richiesta, dell'ausilio dell'Ente di Terzo Settore affidatario del Servizio; all'uopo l'Ente di Terzo Settore affidatario dovrà prevedere una reperibilità del personale h24;
- durante i giorni e le ore di chiusura degli Uffici di Servizio Sociale Comunale, il servizio sarà attuato dall'Ente di Terzo Settore affidatario attraverso la costituzione di una Centrale operativa dedicata e specifica per il pronto intervento sociale h24.

Esso interviene gestendo telefonicamente la situazione di urgenza preoccupandosi di attivare **un intervento e una valutazione professionale immediati**, che in relazione all'organizzazione del Servizio, può essere svolta dall'Assistente Sociale del servizio (reperibile per tutto l'arco temporale di attivazione dello stesso), che si reca presso il luogo in cui si è verificata l'emergenza (uffici delle Forze dell'Ordine del territorio, Ospedale, **strada**, ecc.) oppure da uno psicologo; entrambi tali figure si potranno avvalere, se del caso, di un mediatore linguistico o eventualmente di altre figure individuate;

Tale nucleo professionale svolge un'istruttoria tecnica qualificata e, ove necessario, provvede all'immediata protezione della persona in stato di bisogno, redigendo un documento di sintesi dell'intervento effettuato da inviare ai servizi competenti.

La copertura h24 del servizio avviene come scritto nel superiore punto A, attraverso un servizio dedicato che si attiva negli



orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali mentre nei relativi orari di apertura i servizi territoriali svolgono come scritto nel superiore punto A, anche la funzione di pronto intervento sociale, anche con l' ausilio se necessario dell' Ente affidatario.

G) LIVELLI DI SERVIZIO

L' ETS affidatario dovrà costituire una Centrale operativa del servizio dedicata e specifica per il pronto intervento sociale h24, attiva negli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali, , che garantisca:

- l'attivazione in emergenza di risposte ai bisogni indifferibili e urgenti, anche attraverso la fornitura di beni di prima necessità e l'inserimento per periodi brevi in posti di accoglienza dedicati, in attesa dell'accesso ai servizi;
- una eventuale attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori del servizio anche attraverso periodiche attività di UDS;
- una prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi.



H) COSTO DEL SERVIZIO

Il costo totale del servizio è di € 126000, IVA 5% compresa, tutto incluso e niente escluso, così distribuito relativamente alle seguenti voci di costo:

- 1) Risorse umane: € 105000 IVA 5% compresa: l' Ente affidatario dovrà attuare per tutta la durata del progetto 3960 ore di lavoro, oltre che prevedere una reperibilità di base h24 per il personale, obbligatoriamente da impiegare nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di categoria;
- 2) Costi di gestione (rimborso spese carburante, polizza assicurativa RCT, sicurezza sul lavoro secondo le normative vigenti in materia, spese di segreteria/materiale, oneri generali connessi con l' attivazione della centrale operativa tutto incluso e niente escluso, acquisto beni di prima necessità): € 21000 IVA 5% compresa;

I) DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata orientativamente in mesi 12 dall' inizio delle attività e comunque fino all' esaurimento del monte ore previsto al superiore punto H;

L) FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Per l' espletamento del servizio di cui in narrativa l' Ente di Terzo settore gestore dovrà obbligatoriamente impiegare le seguenti figure professionali:

- assistente/i sociale/i con esperienza lavorativa almeno triennale, reperibile per tutte le ore e i giorni di apertura del servizio e con reperibilità h24 (non meno del 45% dell' intero monte ore);
- psicologo/a/i con esperienza lavorativa almeno triennale reperibile per tutte le ore e i giorni di apertura del servizio e con reperibilità h24 (non meno del 45% dell'intero monte ore);

L' Ente del Terzo Settore potrà prevedere altre figure professionali ritenute importanti per l' espletamento del servizio (massimo 10% dell'intero monte ore).

Relativamente alle figure professionali di assistente sociale e psicologo/a, il Comune di Ragusa richiede il rispetto della clausola sociale e l' Ente di Terzo Settore affidatario _____ si impegna al rispetto della clausola sociale, al fine di assicurare una continuità tecnica ed occupazionale relativamente ad un servizio estremamente delicato e importante.

M) GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 53, comma 2 del D.Lgs n° 36/2023 e ss.mm.ii., valutata la specificità del servizio oggetto di affidamento, per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato è richiesta la garanzia provvisoria pari al 2 % del valore complessivo stimato dell'appalto. La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall'art. 106 del vigente Codice dei Contratti Pubblici. Prima della stipula del contratto di appalto, ovvero, in caso di esecuzione anticipata del servizio, al momento della sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza, la ditta aggiudicataria dovrà presentare apposita garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 106 del D.LGs n. 36/2023 e ss.mm.ii., emessa e firmata digitalmente, sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs n° 36/2023 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del D.Lgs n° 36/2023 e ss.mm.ii. alla garanzia definitiva per contratti di appalto sotto soglia europea non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del D.Lgs n° 36/2023 e ss.mm.ii. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi eventualmente d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale e per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Impresa di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia è tempestivamente reintegrata dall'Impresa qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Impresa esecutrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

N) Trattamento dati acquisiti in sede di offerta

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisiti in sede di offerta sono utilizzati dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che i dati saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Ragusa e il responsabile è il responsabile del procedimento.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs 196/2003 recante il " Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del D.P.R. n° 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, ai sensi art. 13 del Regolamento U.E. n° 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

1. Titolare del trattamento è il Comune di Ragusa ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it, mail : ufficio.protocollo@comune.ragusa.it, telefono n. 0932 676111;
2. Il Responsabile della Protezione dei dati *DATA PROTECTION OFFICER (RPD-DPO)* è contattabile via mail all'account : dpo@comune.ragusa.it o telefonicamente al n. 0932 676272;
3. Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
4. Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente di natura informatica e telematica) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
5. L'interessato al trattamento è titolare dei diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettera b del Regolamento U.E. n.2016/679, tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
6. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Ragusa implicati nel procedimento o dai soggetti espressamente nominati Responsabili del Trattamento Dati. Tali dati potranno, inoltre, essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del



D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'Autorità Giudiziaria. Al di fuori delle richiamate ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal Diritto nazionale o dell'Unione Europea;

7. Il periodo di conservazioni dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di appalto ed all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

8. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia, n° 11,00187 Roma-Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento U.E. 2016/679.

O) Riservatezza e tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, e in relazione alle operazioni che sono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio oggetto del presente Capitolato, l'Ente, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina l'affidatario quale responsabile esterno del trattamento degli stessi.

L'affidatario si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli saranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza a terzi, per nessuna ragione e in nessun momento, presente o futuro, le notizie e i dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

L'affidatario adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.

La parte affidataria si impegna, altresì, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Ragusa, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del servizio - i dati, le informazioni, le notizie, nonché i dati relativi alle attività svolte dal Comune di Ragusa, di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti note o elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione del servizio stesso.

L'affidatario è obbligato, a termini di contratto, a trasmettere e consegnare al Comune ogni banca dati realizzata e/o formata e non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo a terzi e/o per usi commerciali e/o fiscali, e/o bancari e/o informativi i dati acquisiti in corso di rapporto, salvo apposite autorizzazioni previste da norme di legge di stretta pertinenza.

P) INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

In caso di inadempimento degli obblighi assunti in sede di gara ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento la controparte potrà risolvere il contratto con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

Oltre che nelle ipotesi espressamente previste dal presente capitolato, nel caso di ripetute inosservanze delle obbligazioni contrattuali, con conseguente applicazione di penali, nel caso di violazione del divieto di cessione del contratto, nei casi di comportamenti dell'appaltatore configuranti comunque colpa grave e nelle ulteriori ipotesi di legge, l'amministrazione committente, previa contestazione scritta all'appaltatore ed esame delle contro deduzioni dal medesimo presentate nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, si riserva la facoltà di disporre l'immediata risoluzione del contratto, in via amministrativa, con conseguente incameramento della garanzia di esecuzione prestata dall'appaltatore ai sensi della normativa vigente e fatti salvi in ogni caso gli eventuali maggiori danni.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456



del codice civile le seguenti ipotesi:

- a. in caso di perdita dei requisiti previsti dall'avviso di gara;
- b. messa in liquidazione dell'aggiudicatario;
- c. abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- d. impiego di personale non contrattualizzato dall'aggiudicatario;
- e. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- f. interruzione non motivata del servizio;
- g. subappalto del servizio non autorizzato;

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni.

La risoluzione del contratto avverrà previa notificazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto ai terzi in danno dell'aggiudicatario e salva l'applicazione delle penali prescritte.

Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto nel caso di mancato rinnovo, da parte degli Enti competenti, delle Autorizzazioni di legge (Art. 20 L.R. 22/86).

A garanzia della continuità del servizio, anche nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'appaltatore è comunque tenuto ad assicurare la continuità delle prestazioni, nei termini precisati dai competenti uffici dell'Ente, per una durata massima di 180 giorni dalla decorrenza del provvedimento di risoluzione, con diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese.

Q) Revisione prezzi

Il prezzo contrattualmente definito è accettato dall'Ente di Terzo Settore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica e normativa legati all'esecuzione del servizio. Il prezzo aggiudicato rimarrà invariato fino alla fine dell'appalto. E' ammessa la revisione del costo del servizio legato alle prestazioni oggetto d'appalto, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., come integrato dal D.Lgs n.209/2024, c.d. "Correttivo al Codice degli Appalti": la variazione è riconosciuta solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una accertata variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto

R) CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere con riguardo alla esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è di competenza del Foro di Ragusa.

Il Funzionario Capo Servizio EQ

Dott. Guglielmo Digrandi

Il Dirigente

Dott. Salvatore Guadagnino

